

SENTENZA N.
R. G. 6106/2002

Sent. 8916/06
Rep. 6675/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Composto dai Magistrati:

Dott. Valter Colombo Presidente rel.

Dott. Giovanni Rollero Giudice

Dott.ssa Laura Tragni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 25.01.2002 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[redacted] elettivamente domiciliato in
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] e rappresentato e
difeso dall'avv. C. [redacted] per procura generale alle liti conferita con
atto per Notaio di [redacted]

ATTORE

CONTRO

[redacted] elettivamente
domiciliata in [redacted] presso lo studio dell' avv. [redacted] che la
rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

Oggetto: Azione di riduzione disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra
costituiti, concludevano come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, il dr. [redacted] conveniva in giudizio la sorella [redacted] chiedendo, accertata la lesione della quota di legittima (pari ad un terzo ex art. 537 c.c.) ad esso spettante in conseguenza delle disposizioni testamentarie della madre sig.ra [redacted] deceduta in data 27.11.1999, la riduzione delle predette disposizioni fino ad integrare la propria quota di riserva.

A sostegno della domanda esponeva che, con le predette disposizioni testamentarie, la *de cuius* aveva riservato alla figlia un trattamento preferenziale rispetto ad esso attore, atteso che alla stessa aveva deciso di lasciare l'appartamento di sua proprietà sito in [redacted] al sesto piano, con tutto quanto ivi contenuto, mentre all'attore soltanto il terreno di [redacted].

Si costituiva in giudizio la convenuta sig.ra [redacted] la quale, in ordine alla domanda di ricostruzione dell'asse ereditario, precisava che in esso andavano inclusi, a titolo di collazione, anche l'appartamento sito in [redacted], acquistato dalla madre e donato al figlio, nonché il terreno di [redacted] e, nonché tutti i debiti riferibili alla defunta ed alla eredità da rimborsarsi dall'attore alla sorella per la quota dalla stessa anticipatagli. Conseguentemente, chiedeva accertarsi che le disposizioni testamentarie non avevano violato, per equivalente economico, la quota di 1/3 di legittima spettante all'attore.

In via riconvenzionale, poi, chiedeva la condanna dell'attore a dare alla sorella, in natura o per conguaglio in danaro, ogni bene e valore che risultasse a favore della stessa, perché in eccesso rispetto alla quota di 1/3 di legittima a lui spettante.

All'udienza in data 24.10.2002, presenti le parti personalmente, veniva esperito un tentativo di conciliazione e la causa veniva rinviata per dar modo alle parti di valutare la possibilità di concludere secondo le ipotesi emerse in udienza. Alla successiva udienza, in data 26.2.2003, le parti davano atto dell'impossibilità di pervenire ad alcun accordo ed il giudice, su richiesta, concedeva i termini di cui all'art. 183 V co. c.p.c.. Concessi quindi i termini di cui all'art. 184 c.p.c., con ordinanza in data 19.12.2003 il Giudice respingeva le richieste di prova orale, formulate dalle parti, nonché le richieste di esibizione e di rendiconto, mentre disponeva CTU per ricostruire l'asse ereditario, quindi determinare la

quota di legittima e la quota disponibile con verifica di eventuale lesione della quota di legittima di 1/3 spettante all'attore.

Depositata la CTU, a seguito di ricorso per i provvedimenti di cui agli artt. 671 e 700 c.p.c. proposto dall'attore, il Giudice respingeva il predetto ricorso con ordinanza in data 16.2.2005. Invitato quindi il Ctu a fornire chiarimenti scritti alle osservazioni critiche delle parti, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.2.2006 ove, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha impugnato il testamento olografo redatto dalla madre sig.ra [REDACTED] in data 30.07.1992 e pubblicato il 5.05.00, in quanto contenente disposizioni lesive della propria quota legittima di 1/3 ex art. 537 c.c..

Con il predetto testamento la de cuius così disponeva: *"La sottoscritta [REDACTED] vedova [REDACTED], sana di mente, desidero ringraziare mia figlia [REDACTED] per quanto ha fatto, fa e farà per me lei e la sua famiglia-*

Desidero alla mia morte, lasciare il mio appartamento di mia proprietà al [REDACTED] tutto a lei, la sua parte, più il disponibile, con tutta la roba che c'è dentro.- Al mio figlio lascio il terreno di [REDACTED] tutto a lui..." e aggiungeva ancora la testatrice *"In realtà, ho comprato in [REDACTED], l'appartamento del 2° piano, come il mio al sesto piano, per aver un appartamento per uno i miei due figli in [REDACTED] questo 2° piano l'ho comprato io, con il ricavato della vendita dell'appartamento di [REDACTED]; ma come non sono stati abbastanza i soldi di questa vendita ed io non avevo più liquidi, il mio figlio ha pagato il notaio con [REDACTED] ed ha scritto l'appartamento a nome suo, così è già di sua proprietà. Per questo desidero lasciare tutto intero alla figlia mia il 6° piano di mia proprietà, così hanno uno per uno..."*

Nello stesso verbale di pubblicazione del predetto testamento (doc. 2 attore e 1 conv.) la stessa convenuta dava atto delle riserve, già manifestate dal fratello odierno attore, circa la lesione della propria quota di legittima, tenuto conto della svalutazione del terreno in [REDACTED] lo stesso coerede assegnato.

Nella fattispecie in esame trovano applicazione gli artt. 537 II co. c.c., nonché 553 e 554 c.c. che, in caso di successione testamentaria, individuano nei 2/3 del patrimonio ereditario la quota di legittima riservata ai figli (e, quindi, in 1/3 la quota riservata a ciascun figlio, qualora due come nella specie) e nel restante 1/3 la quota di disponibile.

L'erede legittimario ha dunque il diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie che eccedano la disponibile, violando la sua quota di legittima, qualora dalla ricostruzione del patrimonio ereditario la stessa risulti effettivamente ridotta.

Peraltro, trovano altresì applicazione le norme (artt. 557-558-737-746 e 747 c.c.) che impongono ai figli legittimi, ove in concorso con gli altri figli legittimi nella successione, di conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente od indirettamente, imputando, per gli immobili, il loro valore al tempo dell'aperta successione alla propria porzione di legittima.

Conseguentemente, per determinare l'ammontare della quota di cui il testatore poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi, fittiziamente, i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore all'epoca dell'apertura della successione (art. 747 e 750 c.c.) e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 556 c.c.).

Ora, assume la convenuta che nel patrimonio ereditario deve conteggiarsi anche l'immobile di p.zza 8 Novembre 6 al 2° piano, apparentemente intestato all'attore ma acquistato con denaro proprio della madre ed oggetto, pertanto, di donazione indiretta.

L'assunto della convenuta è fondato e trova riscontro nella documentazione prodotta.

Intanto è ormai principio acquisito in giurisprudenza (v. Cass. n. 3642/04) quello secondo cui ricorre un'ipotesi di donazione indiretta di immobile quando la dazione del denaro costituisce il mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene e vi sia dunque la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, mentre la fattispecie non richiede la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione di un contratto preliminare in nome proprio). Si è poi specificato che nella donazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro

messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione e tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, cosicchè non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cass. n. 4015/04 e n. 502/03). In altri termini la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un preliminare di compravendita di un immobile in veste di promissario acquirente, paghi il relativo prezzo e sostituisca a sé, nella stipulazione del definitivo con il promittente venditore, il destinatario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso (Cass. n. 5333/04).

E' quanto avvenuto con l'acquisto dell'appartamento sito in [redacted]
Il piano acquistato dalla sig.ra [redacted] con denaro proprio e poi intestato al figlio.
La documentazione prodotta dalla convenuta consente infatti di ricostruire ogni singolo passaggio.

Così risulta dimostrato l'acquisto della proprietà dell'appartamento in [redacted]
al piano secondo dello stabile denominato [redacted] da parte della sig.ra [redacted] dagli allora proprietari [redacted], in data 4. 6.1963, con i pagamenti, controfirmati, in calce alla scrittura stessa (doc. 5 conv.); la disponibilità, in capo alla sig.ra [redacted] del suddetto appartamento, come si evince dal contratto di locazione stipulato dalla stessa, e registrato in data 19.12.1967, dal verbale di assemblea condominiale del 26.6.1969 (ove la sig.ra [redacted] è indicata come condomina), infine dalle lettere, pure prodotte, della nuova conduttrice sig.ra [redacted] alla sig.ra [redacted], che manifestano una volontà di acquisto dell'immobile.

Vi è poi un estratto conto che evidenzia la creazione della provvista di [redacted] da parte della sig.ra [redacted] mediante la vendita dell'appartamento di Livorno, con sua

destinazione all'acquisto dell'appartamento, al secondo piano, di [redacted] da tale estratto risulta altresì il prestito fatto dal figlio di [redacted], come peraltro si desume dall'annotazione degli interessi per due anni pagati dalla sig.ra Bucuti al figlio.

Vi è poi la contabile bancaria (doc. 6 conv.) di trasferimento della somma di £ [redacted] effettuata dalla sig.ra [redacted] sul conto [redacted] cointestato ai figli [redacted], a conferma della piena consapevolezza di entrambi i figli dell'operazione immobiliare in questione.

A definitiva comprova di tale operazione risultano poi le matrici degli assegni [redacted] destinati alla venditrice dell'appartamento di [redacted] piano secondo- [redacted], sig.ra [redacted] dalla stessa controfirmate.

Infine, vi è l'atto di compravendita in data 23 marzo 1970 (doc. 7 conv.), che evidenzia la donazione indiretta fatta dalla madre al figlio, intestando a suo nome l'appartamento acquistato dalla sig.ra [redacted]

Tale ricostruzione trova inoltre ulteriore conferma sia nella stessa dichiarazione olografa dell'attore (doc. 8 conv.), mai dallo stesso disconosciuta nei termini di legge, ove si legge *"Detto appartamento di [redacted] piano 2° è in effetti proprietaria la mamma per il corrispondente del ricavato della vendita dell'appartamento di viale Italia, mentre per la differenza siamo proprietari io e la [redacted] in misura uguale"*, sia nelle disposizioni testamentarie, sopra richiamate, ove la stessa sig.ra [redacted] ha spiegato le ragioni del differente trattamento tra i due figli, proprio in considerazione della pregressa donazione di tale immobile in favore del figlio-odierno attore.

A fronte di tali concordi, inequivoche risultanze documentali, l'attore si è limitato ad affermare il proprio diritto di proprietà dell'immobile de quo sulla base del rogito, sopra menzionato, ma non ha in alcun modo dimostrato di aver pagato con soldi propri l'acquisto del predetto immobile. E' poi lo stesso attore che riconosce di aver richiesto un prestito di [redacted] con ciò riscontrando, sia pure implicitamente, la tesi della convenuta.

Devono poi richiamarsi le argomentazioni tutte contenute nell'ordinanza istruttoria in data 19.12.2003 in ordine alla ricostruzione dell'asse ereditario con riguardo ai beni

mobili e alle richieste di rendiconto relative alle operazioni bancarie effettuate, in modo diretto o indiretto mediante procura alla figlia, dalla stessa defunta sul proprio conto quando era ancora in vita.

Venendo ora alla CTU che ha stimato i beni ricompresi nell'asse ereditario, devono ritenersi fondate le obiezioni svolte dalla convenuta alla prima relazione peritale e fondate sulla circostanza, non riscontrata dal Ctu, di un incremento di valore dell'immobile di [REDACTED], in quanto ristrutturato a cura e spese della stessa convenuta dopo l'apertura della successione, come dalla stessa documentato (v. documenti allegati alle osservazioni alla Ctu in data 25.10.04).

Conseguentemente la stima di cui si deve tener conto, riferita al momento dell'apertura successione, è di euro [REDACTED] per l'appartamento del sesto piano (euro [REDACTED] x 161 mq) e di euro [REDACTED] per quello del secondo piano (euro [REDACTED] x 159 mq.).

Le osservazioni critiche alla CTU, svolte dall'attore, e relative ad una errata determinazione di valore dei beni non possono essere condivise alla luce peraltro delle risposte, esaustive e pertinenti, rese dallo stesso CTU in sede di chiarimenti scritti, che si richiamano integralmente.

Quanto poi ai terreni di [REDACTED], località [REDACTED], la stima del CTU, pari ad euro [REDACTED] non ha trovato alcuna contestazione dalle parti.

E' pacifico in causa che, una volta pubblicato il testamento, i coeredi si sono attribuiti, in esclusiva (trascrivendo l'atto sulle rispettive proprietà): la sig.ra [REDACTED] l'appartamento di [REDACTED] piano sesto, ed il [REDACTED] i terreni di [REDACTED]. Invece l'appartamento del secondo piano di [REDACTED] è rimasto intestato al figlio, secondo le disposizioni materne, ed il dr. [REDACTED] ha venduto, dopo l'accordo con la sorella (in data 3.02.05), depositando metà del prezzo (euro [REDACTED]) a garanzia di quanto risulterà di competenza di una delle due parti.

Il CTU, nel predisporre i progetti di riduzione, ha presunto un pagamento delle spese successorie al 50% tra le due parti, mentre in realtà le stesse risultano essere state anticipate interamente dalla sig.ra [REDACTED]. Così, quanto alle imposte ipotecarie, catastali ed Invim sugli immobili, nonché alla tassa di successione risulta documentato che la convenuta ha anticipato quanto dovuto anche dal fratello e dunque, quanto alle

Primo, l'attore dovrà restituire alla convenuta la somma di euro [redacted], e, quanto alle seconde, la somma di euro [redacted], mentre le spese notarili sempre dovute dall'attore sono pari ad euro [redacted]. La convenuta ha altresì documentato ulteriori spese sostenute, per conto del fratello, e pari ad euro [redacted] (doc. 14 conv.), ad euro [redacted] (doc. 15-16-17) ed euro [redacted] (doc. 18). Pertanto, l'attore dovrà restituire alla sorella la somma complessiva di euro [redacted].

Ora, tenuto conto delle stime sopra indicate, la massa dei beni risulta essere composta da:

- a) appartamento in [redacted] 2° piano = [redacted]
- b) appartamento in [redacted] 6° piano = [redacted]
- c) due terreni in [redacted] = [redacted]

sommato = euro [redacted]

detrazione per costi successori = euro [redacted]

totale = euro [redacted]

Pertanto, la quota di 1/3 riservata all'attore risulta di euro [redacted] = euro [redacted] ma poiché nel testamento citato la defunta ha disposto di lasciare all'attore solo i terreni in Livorno del valore stimato di euro [redacted], la lesione della quota legittima risulta di euro [redacted].

Tenuto conto del progetto divisionale, che consideri l'attribuzione all'attore dell'appartamento in [redacted] al 2° piano e dei terreni in [redacted], deriva un conguaglio in dare a carico dell'attore e a favore della sorella di euro [redacted] euro [redacted] ([redacted]), somma che dovrà essere prelevata dal deposito del ricavato della vendita già avvenuta del predetto appartamento al 2° piano.

Non vi è dubbio che l'attore, all'esito della controversia, risulta soccombente e come tale, dovrà rimborsare alla convenuta le spese del giudizio che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta ogni contraria domanda, così provvede:

- 1) ricostruita la massa ereditaria computando anche l'immobile di piazza [redacted] al 2° piano, in via di collazione per imputazione, appartamento acquistato dalla madre ed intestato al figlio, nonché il terreno di [redacted], l'immobile di [redacted] al sesto piano, nonché tutti i debiti, riferibili alla defunta ed alla eredità, da rimborsarsi dall'attore [redacted] alla sorella per la quota anticipatagli, tenuto conto dell'attribuzione all'attore dei terreni di [redacted] e dell'appartamento di [redacted] [redacted] 2° piano e alla convenuta dell'appartamento in [redacted] [redacted] al sesto piano, accerta che le disposizioni testamentarie della de cuius non hanno violato la quota di 1/3 di legittima spettante all'attore;
- 2) in via riconvenzionale, condanna l'attore a pagare alla sorella convenuta, a titolo di conguaglio, la somma di euro [redacted] oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge; pone a carico dell'attore le spese di CTU nella misura liquidata dal Giudice;
- 4) ordina al competente Ufficio del Territorio, con esonero da qualsiasi responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data 22.2.2002 ai nn. 9642 reg. gen. e n. 6834 reg. part..

Così deciso in Milano l'11 luglio 2006

Il Presidente est.

